

STATUTO SOCIALE

Capo I – DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1 – È costituita in Bari un'Associazione Culturale denominata **Associazione “ IO SONO EDIZIONI ”**

L'Associazione avrà la propria sede in Italia, nel comune di Milano.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci potrà ancora individuare, su indicazione dell'Organo Amministrativo, altre sedi amministrative e/o operative, presso altri locali o presso apposite strutture, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.

Art.2 – L'Associazione “IO SONO EDIZIONI” è una libera associazione culturale, autonoma e pluralista, soggetto attivo e integrante del sistema del terzo settore italiano, costituita e operante ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice Civile.

L'Associazione non persegue scopi di lucro in quanto, svolge, in via ordinaria, principale e prevalente, attività di natura “non-commerciale”; ad essa non è pertanto consentito la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o di avanzi di gestione.

Costituiscono scopi per l'Associazione:

- a) promuovere la diffusione dell'arte e della cultura, favorendo la valorizzazione dell'individuo attraverso la riscoperta delle attitudini e dei talenti personali;
- b) promuovere sane e corrette abitudini alimentari nel campo della nutrizione al fine di generare e diffondere una maggiore consapevolezza in ciò che si mangia e si beve, nonché promuovere la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare come modello sostenibile di ospitalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'associazione potrà, sia direttamente che per conto terzi:

- svolgere attività editoriali multimediali, digitali e/o cartacee e quindi produrre, promuovere, progettare, pubblicare, stampare, distribuire e commercializzare libri, conferenze, opere musicali ed artistiche in generale, anche avvalendosi di brani letterari o frammenti di opere cinematografiche su rete telematica, filmati in streaming o su supporti off line, per scopi di critica, discussione o insegnamento, utilizzando qualunque mezzo, tra cui siti internet ed altri strumenti multimediali, digitali e cartacei di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Associazione stessa;
- gestire o collaborare con strutture ricettive, come agriturismi e B&B, promuovendo, informando ed ospitando gli associati e terzi e somministrando alimenti e bevande in un'ottica di salvaguardia della salute e del benessere;

- presentare, promuovere e realizzare progetti finanziati privatamente ovvero dal Fondo Sociale Europeo, dai Ministeri e dalle Regioni;
- organizzare incontri, corsi e seminari di studi, congressi e convegni, nonché tutte le attività accessorie agli scopi esaminati nei precedenti punti a) e b), in quanto ad essi integrativi, nei limiti consentiti dalla legge.

Nell'ambito degli scopi innanzi descritti e dei metodi individuati per il loro raggiungimento, nonché per garantire il giusto equilibrio tra le entrate e le uscite associative, si potranno svolgere anche attività di tipo commerciale sempre nel contesto dei fini e degli scopi sociali, idealistici e filantropici innanzi esposti che sono alla base della esistenza dell'ente medesimo.

Capo II - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.3 – Il Patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d. da versamenti volontari degli associati;
- e. da materiale didattico utilizzato per il raggiungimento del proprio scopo sociale;

Art.4 – Le Entrate sociali dell'Associazione sono costituite da:

- a. **QUOTE ASSOCIATIVE**: l'organo amministrativo, annualmente stabilisce la quota associativa minima che ciascun socio è tenuto a versare all'atto della sua prima adesione all'Associazione e per i successivi anni. A tale proposito è lasciato ampio potere all'Organo Amministrativo circa l'ammontare di tale importo. La quota sociale di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata al Socio, neanche in caso di recesso, morte o dimissioni. La stessa quota è intrasmissibile per atto tra vivi. Sono tenuti al suo versamento tutti coloro che risultano iscritti nel Libro Soci alla data della delibera dell'Organo Amministrativo che ne fissa l'ammontare.
- b. **QUOTE DI PARTECIPAZIONE**: la categoria dei soci artisti, sulla base della loro diversificata esigenza di visibilità artistica, possono essere chiamati al versamento di specifiche quote individuali il cui ammontare sarà determinato da appositi Regolamenti Interni che saranno emanati e periodicamente aggiornati dall'Organo Amministrativo.
- c. **ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALE**: appartengono a questa categoria di entrate:
 - proventi derivanti dalla commercializzazione delle opere artistiche realizzate dagli associati e vendute a terzi ai sensi del presente Statuto;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta, o dalla collaborazione con strutture ricettive rientranti negli scopi sociali;

- ricavi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni di varia natura e genere o dalla partecipazione ad esse;
- d. **ALTRE ENTRATE**: rientrano in questa categoria entrate tutte quelle somme che perverranno all'Associazione occasionalmente, senza che vi sia una specifica e programmata azione associativa e senza che le stesse somme possano farsi rientrare in un'attività tipica dell'associazione. In particolare ne fanno parte:
- erogazioni liberali versate dagli associati o da terzi soggetti partecipi all'attività associativa;
 - raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.5 – L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui alle lettere a) e b) del precedente punto. È in ogni modo facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Art.6 – Eventuali versamenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Capo II, devono in ogni caso ritenersi a fondo perduto. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, potrà pertanto essere inoltrata richiesta di rimborso di quanto versato ad esclusivo titolo di liberalità.

Capo III - SOCI

Art.7 – I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a. Soci Fondatori;
- b. Soci Ordinari;
- c. Soci Artisti;
- d. Soci Sostenitori.

Art.8 – Sono **Soci Fondatori** coloro che avendo partecipato alla costituzione dell'Associazione, sono nominati nell'Atto Costitutivo. Lo *status* di Socio Fondatore attribuisce diritti e/o doveri differenti rispetto a quelli attribuiti alle altre categorie di Soci, ed in particolare, spetta alla decisione unanime dei Soci Fondatori:

- a. la nomina e la revoca, in caso di sua istituzione, dell'organo pluripersonale di amministrazione;
- b. il parere vincolante, fino alla estrema *ratio* del veto, circa la variazione delle modalità di amministrazione dell'Associazione;

- c. il parere vincolante, fino alla estrema *ratio* del veto, circa la delibera di revoca di uno o più amministratori;
- d. il parere vincolante, fino alla estrema *ratio* del veto, circa le modificazioni del presente Statuto;
- e. il parere vincolante, fino alla estrema *ratio* del veto, circa le operazioni di fusione con altre associazioni, trasformazione in altra forma o struttura sociale/associativa o scioglimento;
- f. il parere vincolante, alla estrema *ratio* del veto, circa l'ammontare del compenso e/o dei rimborsi spese che l'Organo Amministrativo ha deciso di auto-attribuirsi.

In caso di divergenza tra i Soci Fondatori e di mancato raggiungimento del consenso unanime, prevarrà la decisione sulla quale confluisce il parere favorevole dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art.9 – Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche che abbiano inoltrato richiesta di far parte dell'Associazione in epoca successiva alla sua costituzione per partecipare allo svolgimento delle attività istituzionali previste dall'Oggetto Sociale. La domanda presentata da tali potenziali associati deve essere accettata dall'Organo Amministrativo.

Art.10 – Sono **Soci Artisti** le persone fisiche o gli enti pubblici o privati che, nell'ambito della promozione e della valorizzazione dell'arte, della cultura, nonché della diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, di cui ai fini istituzionali, intendono portare a conoscenza del pubblico la loro attività per il tramite di questa Associazione.

Ai Soci Artisti sono riservati minori diritti in tema di partecipazione alla vita associativa, salvo la facoltà loro concessa di trasformare il loro *status* in Socio Ordinario, secondo le modalità previste da precedente Articolo 9.

Art.11 – Sono **Soci Onorari** le persone fisiche che l'Organo Amministrativo avrà ammesso a tale qualifica, senza la formalità di richiesta di iscrizione, per essersi particolarmente distinti nell'ambito dei fini istituzionali che questa Associazione si propone. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari e non sono obbligati al versamento della quota associativa annuale.

Art.12 – Chi intenda aderire all'Associazione quale Socio Ordinario oppure Socio Artista, deve rivolgere espressa domanda all'Organo Amministrativo, indicando: nome, cognome, residenza, data di nascita. Le domande di ammissione potranno pervenire all'Associazione anche per via telematica.

Art.13 – Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti Interni che saranno eventualmente emanati durante lo svolgimento della vita associativa.

Art.14 – L'Organo Amministrativo, vista la domanda delibererà, entro dieci giorni,

l'ammissione che diventerà operativa e sarà annotata sul registro dei soci dopo il versamento della quota annua di iscrizione ed eventualmente della quota di partecipazione.

Art.15 – In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, come indicato ai punti precedenti, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego l'Organo Amministrativo non è tenuto a chiarire la motivazione del rifiuto.

Art.16 – Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto all'Organo Amministrativo la sua volontà di recedere dalla compagine sociale. Il recesso ha efficacia immediata, salvo eventuali impegni assunti in sede di approvazione del Regolamento Interno eventualmente sottoscritto da ciascun Socio.

Art.17 – In presenza di gravi motivi, o comunque nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto Sociale e negli eventuali Regolamenti Interni, ciascun socio può essere escluso dall'Associazione.

Art.18 – In ogni caso il socio automaticamente decade dal proprio *status* in caso di mancato pagamento, entro i termini prescritti, della quota associativa annuale.

Art.19 – La decadenza e l'esclusione del socio, avvengono con deliberazione dell'Organo Amministrativo. Tale delibera dovrà essere comunicata all'associato dichiarato decaduto o escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea Ordinaria mediante raccomandata inviata all'Organo Amministrativo. L'Assemblea Ordinaria delibera alla prima riunione utile.

I soci esclusi o decaduti possono essere sempre riammessi a seguito di apposita domanda da presentare con le modalità di cui ai precedenti articoli.

Chi cessa di appartenere alla Associazione, per qualsiasi motivo, non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art.20 – Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa

CAPO IV – ORGANI SOCIALI

Art.21 – Sono organi dell'Associazione:

A. l'**ASSEMBLEA DEI SOCI**

B. l'**ORGANO AMMINISTRATIVO**

A. **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI:**

Art.22 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.23 – L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, secondo quanto stabilito nelle successive parti del presente Statuto Sociale.

L'assemblea viene convocata per via telematica, a mezzo e-mail, fatta pervenire ai soci, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'adunanza, all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione all'Associazione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

È tuttavia, valida l'assemblea non convocata a norma delle procedure sopra indicate quando ad essa partecipano tutti gli associati e tutti gli amministratori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.24 – Hanno il diritto a partecipare alla Assemblea tutte le categorie di soci di cui al precedente articolo 7, che siano iscritti nel Libro Soci alla data della adunanza e in regola con il versamento delle quote sociali.

Hanno diritto a manifestare il loro voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno solo i soci fondatori e quelli ordinari.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.25 – L'assemblea si riunisce in **SEDUTA ORDINARIA** almeno una volta l'anno, entro il 31 Maggio, sia per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario sia per l'approvazione della Relazione dell'Organo Amministrativo illustrante il Bilancio e l'andamento della gestione.

L'Assemblea Generale dei Soci inoltre:

- determina le modalità di amministrazione dell'Associazione;
- provvede alla elezione ed alla revoca dei membri dell'Organo Amministrativo.
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- ratifica eventuali Regolamenti Interni emanati dall'Organo Amministrativo.

Art.26 – L'**ASSEMBLEA ORDINARIA** è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto che vi siano intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, delibera con il voto favorevole dei presenti.

Art.27 – L'Assemblea si riunisce in **SEDUTA STRAORDINARIA** su iniziativa dell'Organo Amministrativo, oppure per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 dei soci per discutere e deliberare su tutti gli argomenti proposti dall'Organo Amministrativo, ovvero ad essa riservata dalla Legge o dal presente Statuto Sociale.

In ogni caso è riservata alla volontà dell'Assemblea Straordinaria la scelta sulle decisioni non unanimi adottate dai Soci Fondatori, di cui al precedente articolo 8.

Art.28 – L'**ASSEMBLEA STRAORDINARIA** è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di più dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di più di 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

Sia in Prima che in Seconda convocazione l' **ASSEMBLEA STRAORDINARIA** delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

Art.29 – L'Assemblea è presieduta da un Presidente, facente parte dell'Organo Amministrativo, che sarà assistito da un Segretario da esso nominato.

B. ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.30 – L'Associazione potrà essere amministrata secondo varie modalità che saranno individuate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci al momento della nomina degli amministratori stessi.

Art.31 – In particolare l'Associazione potrà essere amministrata da:

- A. un amministratore unico;
- B. un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), a seconda della scelta operata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- C. un organo pluripersonale di natura non collegiale composto da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Art.32 – Sono funzioni dell'Organo Amministrativo:

- a. la direzione e la gestione dell'Associazione;
- b. la delibera sulle domande di ammissione o dimissione da parte dei soci;
- c. la delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare secondo gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea dei Soci;
- d. la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario e la sua approvazione

amministrativa;

- e. l'amministrazione del patrimonio e delle risorse sociali;
- f. stabilire le quote associative e le eventuali quote specifiche;
- g. emanare Regolamenti Interni;
- h. nominare institori e procuratori speciali e/o generali.

All'Organo Amministrativo è data facoltà di nominare, tra i Soci dell'Associazione, senza trasferirne la responsabilità, uno o più responsabili per vari settori di attività che saranno individuati dall'Ente. L'Organo Amministrativo potrà inoltre nominare un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni e ogni e qualsiasi figura necessaria all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art.33 – Gli Amministratori, una volta eletti, durano in carica a tempo indeterminato salvo revoca decisa all'unanimità decisa dai Soci Fondatori, o dimissioni.

In caso di dimissioni di un amministratore, esso rimane in carica fino alla nomina del suo sostituto.

A. AMMINISTRATORE UNICO

Art.34 – All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi; ad esso compete l'amministrazione dell'Associazione secondo le funzioni indicate nell'Articolo 32 del presente Statuto sociale.

Art.35 – L'Amministratore Unico cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario annuale insieme alle relazioni illustranti l'andamento gestionale ed il contenuto dello stesso rendiconto.

Art.36 – In caso di temporaneo impedimento, le funzioni di Amministratore Unico è assolta da un sostituto, nominato dal medesimo amministratore, per un periodo limitato e comunque non superiore a 30 giorni. Decorso tale termine l'Amministratore Unico si intende decaduto, e l'Assemblea Ordinaria dei Soci, provvederà ad una nuova elezione.

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.37 – Al Consiglio Direttivo spetta l'Amministrazione Collegiale dell'Associazione. Dopo la sua nomina, all'atto della prima adunanza, il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, *primis inter pares*, al quale spetta la rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

Art.38 – Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voto, prevale la decisione sulla quale è confluito il voto del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere Anziano.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, salvo le decisioni attinenti alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art.39 – Nei casi di dimissione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'organo resta in carica temporaneamente per un periodo non superiore a trenta giorni. Entro tale termine deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la surroga del/dei dimissionari.

C. ORGANO PLURIPERSONALE NON-COLLEGIALE

Art.40 – In caso di nomina di un organo amministrativo pluripersonale non collegiale, ciascun amministratore viene munito disgiuntamente dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art.41 – A solo titolo esemplificativo, tali poteri, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 31, si identificano in:

- a. deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- b. acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili e mobili registrati;
- c. stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;
- d. concedere fideiussioni e altre garanzie reali o personali;
- e. trattare con le autorità governative e amministrative per il regolare e buon andamento dell'attività oggetto dello scopo sociale.

Art.42 – Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare anche un solo amministratore, l'intero organo si intende decaduto e deve senza ritardo sottoporre alla decisione dell'Assemblea Ordinaria, di concerto con i Soci Fondatori, la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Art.43 – Ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori.

Capo V – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.44 – Oltre alla tenuta dei libri e dei registri fiscalmente obbligatori, prescritti dalle vigenti leggi, l'Associazione è tenuta a possedere:

IL LIBRO DEI SOCI

IL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

IL LIBRO DEI VERBALI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Capo VI – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art.45 – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorrendo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 2010.

Art.46 – Entro il 30 Aprile di ciascun anno l'Organo Amministrativo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 Maggio successivo.

Art.47 – Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione, ovvero presso la sede contabile amministrativa, nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

Art.37 – L'approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea avviene secondo quanto disposto dal presente Statuto Sociale.

Capo VII – AVANZI DI GESTIONE

Art.48 – Durante la sua esistenza l'Associazione non può distribuire ai propri soci, avanzi di gestione ufficialmente determinati in sede di bilancio nonché fondi di riserve o quote del Fondo Patrimoniale.

Capo VIII – SCIoglimento

Art.49 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, previo parere vincolante, di cui al precedente articolo 8, espresso dai Soci Fondatori. La medesima Assemblea che ha adottato il provvedimento nomina uno o più liquidatori, sancendone i poteri.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ed all'eventuale devoluzione agli associati dei beni residui, estinte le passività, al termine della liquidazione.

Capo IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art.50 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.